

CITTÀ DI ALTAMURA

(Prov. di Bari)

Rep. n. _____

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO CON
_____, PER L’AFFIDAMENTO DEL
**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI
SOGGETTI DISABILI** PER UN PERIODO DI N. 12 MESI - (C.I.G.
5333091DE7)

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di
_____ nella Casa Comunale di Altamura e nell’Ufficio di
Segreteria, avanti a me _____, Segretario Generale del
Comune di Altamura, autorizzato a rogare contratti in forma
pubblica amministrativa nell’esclusivo interesse del Comune
stesso, sono personalmente comparsi i Signori:

- _____, nato a _____ il _____,
Dirigente del IV Settore del Comune di Altamura (codice fiscale
82002590725), che interviene nel presente atto in qualità di
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N. 1, per
la Gestione Associata dei Servizi Sociali dei Comuni di Altamura,
Gravina in Puglia, Poggiorsini e Santeramo in Colle, giusta
convenzione stipulata in data 09/02/2010, ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs. 267/2000, domiciliata per la carica presso il Palazzo di Città
del Comune di Altamura;

- _____, nato a _____ il _____, in

qualità di Legale Rappresentante della società
_____, con sede legale
_____, iscritta al registro delle Imprese della
Camera di Commercio di _____ con codice fiscale _____,
numero d'iscrizione _____ e partita _____, n. R.E.A.
_____, L'impresa sopra costituita, in possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale, nel prosieguo del presente atto verrà
chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario
Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del
quale:

PREMETTONO CHE:

- con convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, in data 09/02/2010, veniva istituito l'"Ufficio di Piano", per la gestione tecnico-amministrativa del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Santeramo in Colle;
- ai sensi dell'art. 6 della medesima convenzione si individuava il Comune di Altamura quale Ente capofila, attribuendogli, a tal fine responsabilità amministrative e risorse economiche, nonché la competenza all'effettuazione di *"ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o organizzazioni private no-profit e profit"*;

- con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 844 del 09/08/2013 si approvava il Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai "**servizi di assistenza domiciliare in favore di soggetti disabili**", ai sensi della L.R. 19/06, rivolto in via previsionale a n. 100 persone anziane residenti nei comuni rientranti nell'Ambito Territoriale n.1, per un periodo di mesi 12, stabilendo quale spesa complessiva presunta a base di gara la somma di € 384.615,38 oltre i.v.a, determinata considerando un monte ore presunto di 21.857;
- con il medesimo atto si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura aperta ed aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi sulla base dei criteri di valutazione previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- in esecuzione del suddetto provvedimento, il bando di procedura aperta è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I: Serie V n. ____ del _____, e , integralmente, all'albo Pretorio del Comune Online dal ____/____/____ al ____/____/____ e sul sito internet del Comune di Altamura, nonché sul Sito Internet della Regione Puglia;
- con determinazione dirigenziale nr. ____ dell'_____, si approvavano i verbali della Commissione giudicatrice di gara , e si aggiudicava la stessa all'impresa _____ da _____ verso il corrispettivo dell'appalto ammontante complessivamente ad € _____ oltre i.v.a.;
- il servizio di cui al presente contratto non comporta alcun onere

della sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale e che, per tanto, non si è resa necessaria la redazione del D.U.V.R.I. ;

- ai sensi del D. Lgs. 7/8/1994 e dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252, è stata inoltrata con nota prot. 22192 dell'11/05/2011 alla Prefettura di Bari la richiesta di informazioni antimafia relative all'aggiudicatario;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, volendo far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme e le condizioni del presente appalto, di comune accordo stabiliscono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Il Comune di Altamura, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo al ***“Servizi di assistenza domiciliare in favore di soggetti anziani”***.

ART. 3 – L'Appaltatore s'impegna formalmente e legalmente, senza riserve e condizioni, affinché il servizio sia eseguito sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti in premessa richiamati ed in particolare dal Capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione dirigenziale n. 844 del 09/08/2013 (Allegato "A"), nonché dalla offerta tecnica, presentata in sede di gara dall'Appaltatore (allegato "B").

Inoltre dichiara di accettare espressamente, anche senza esplicita

specificazione, tutte quelle clausole che dovessero essere ritenute contemplate dall'art. 1341 del Codice Civile, salvo quelle esplicitamente escluse dal presente contratto.

ART. 4 - Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il Capitolato Speciale d'appalto che si allega sotto la lettera **"A"** .

ART. 5 – Il servizio sarà espletato dall'Appaltatore per un periodo di mesi 12 decorrenti dalla data di avvio del contratto, risultante da apposito verbale.

ART. 6 – L'importo complessivo presunto dell'appalto per l'intero periodo contrattuale rimane stabilito in €.

_____=(diconsi _____), oltre i.v.a.

e per un costo orario di € _____=() come da offerta economica formulata in sede di gara dall'Appaltatore, comprensivo della fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché di ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato. I pagamenti saranno effettuati, per le ore di assistenza effettivamente prestate, con le modalità previste dall'art. 18 del C.S.A., a seguito della acquisizione della seguente documentazione:

- fatture trimestrali o altro documento fiscale, con descrizione analitica, suddivisa per Comuni, dei nuclei familiari beneficiari del servizio;
- relazione dettagliata delle attività e delle ore svolte da ciascun operatore, con allegati "report" di presenza degli operatori, vistati dalla famiglia su modello predisposto dalla

stazione appaltante e vistati dall'assistente sociale del Comune di appartenenza;

- dati ed elementi per l'acquisizione del DURC.

Le fatture verranno liquidate, previa emissione del relativo mandato entro 30=(trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Relativamente ai pagamenti trimestrali di cui sopra, la Stazione Appaltante opererà, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., una ritenuta dello 0,50%=(zerovirgola-cinquantapercento). Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Trovano in ogni caso applicazione al presente contratto le norme, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 in materia di interventi sostitutivi della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Appaltatore.

ART. 7 – L'Appaltatore assume, , gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 8 - Le prestazioni dovranno essere svolte in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della propria offerta tecnica, allegata sotto la lettera "B" al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 9 - L'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € _____ mediante _____.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, diritto di valersi della cauzione per: a) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratto collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli operatori addetti al servizio.

La Stazione Appaltante, inoltre, può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "regolare esecuzione del servizio".

ART. 10 – L'Appaltatore è obbligato ad eseguire in proprio il servizio di cui trattasi. E' assolutamente vietato, sotto pena di risoluzione del contratto di appalto e l'incameramento della cauzione definitiva, di subappaltare in tutto od in parte il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 11 – La Stazione Appaltante tramite il RUP o suo incaricato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 15 del C.S.A., effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolti dall'Appaltatore. A tal uopo la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, ivi comprese quelle presso gli istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici, relativamente ai dipendenti impiegati dall'Appaltatore.

ART. 12 - L'appaltatore assume ogni responsabilità per eventuali danni, a persone o cose, che dovessero verificarsi nel corso o in conseguenza del servizio oggetto del presente contratto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, secondo quanto prescritto dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, ha presentato la polizza _____ di responsabilità civile per i seguenti

massimali assicurati: di € 500.000,00=(diconsi cinquecentomila/00)
per la sezione R.C.T; € 500.000,00=(diconsi cinquecentomila/00)
per la sezione R.C.O.

ART. 13 – L'appaltatore elegge il proprio domicilio, ai fini del presente contratto, in Altamura presso la Segreteria Comunale.

ART. 14 - L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove si svolge la fornitura. E' obbligato, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Le parti danno atto, inoltre, che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola/non essere soggette all'ottemperanza degli obblighi di cui alla L. 68/99 in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

**AI SENSI DELL'ART. 21 DEL R.R. PUGLIA N. 4/2007
L'APPALTATORE È TENUTO, AL FINE DI PERMETTERE LA
CONTINUITÀ NEL RAPPORTO OPERATORE-
DISABILE/NUCLEO FAMILIARE, NELL'INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE, A GARANTIRE I LIVELLI OCCUPAZIONALI E LE
POSIZIONI LAVORATIVE GIÀ ATTIVE, OVE COMPATIBILI CON
LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO CONTRATTO E DEL
CCNL DI CATEGORIA**

L'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto qualora

l'Appaltatore, i suoi dipendenti e/o i suoi collaboratori violino gli obblighi, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante le norme del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", applicabili agli stessi in quanto compatibili.

ART. 15 - L'Appaltatore si obbliga a redigere nonché a depositare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, all'Amministrazione comunale il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

Il suddetto documento sarà depositato presso il competente Ufficio di Piano, sottoscritto dalle parti per integrale accettazione e s'intenderà facente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione inerente la sicurezza dei lavoratori, ogni qualvolta che mutino le condizioni. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 16 – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 17 - L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

ART. 18 – In caso controversie inerenti il presente contratto, le parti faranno riferimento all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari.